



La Scialuppa CRT
FONDAZIONE ANTIUSURA

Giovedì 30 gennaio 2025

GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL DEBITO

Pierpaolo Rivello

Procuratore Generale Emerito
presso la Corte di Cassazione

Ente strumentale di
 **Fondazione
CRT**

Ente gestore dei contributi del Fondo
per la Prevenzione del fenomeno dell'usura
del Dipartimento del Tesoro, istituito
con legge 7 marzo 1996 n. 108

 **MEF** Dipartimento
del Tesoro

CATTIVI PAGATORI ASPETTI LEGALI



LA SEGNALAZIONE

- Ai sensi dell'art. 125 comma 3 Testo unico bancario “i Finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
- In base al successivo comma 4 “i finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati”
- Al sensi del comma 5 ” I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito”.
- Secondo l'art. 121 TUB, comma 1, lett. f, “Finanziatore indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito”.

- Gli intermediari (banche e società finanziarie) trasmettono le segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) con cadenza mensile inviando le segnalazioni entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento.
- Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla C.R. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.
- Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di correggerle direttamente all'intermediario che le ha segnalate.

LA CENTRALE DEI RISCHI

- La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un **archivio di informazioni** - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR, come già ricordato, è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.
- È prevista una **soglia di rilevazione**: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.
- Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia **gravi difficoltà a restituire il proprio debito**. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

- La CR favorisce l'accesso al credito per la clientela "meritevole": infatti chi ha una buona "storia creditizia" può ottenere più facilmente un finanziamento e a condizioni migliori.
- Si può accedere **gratuitamente** ai dati registrati a proprio nome nella CR presentando una specifica richiesta.
- **I dati della CR sono riservati**; la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il loro trattamento, in quanto svolge tale attività per finalità di interesse pubblico (art. 6, lettera e) del GDPR). Anche gli intermediari partecipanti sono esonerati (art. 6, lettera c) del GDPR) dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati in quanto la comunicazione dei dati alla CR è effettuata sulla base di apposita norma di legge, **in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy**.
- La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti **l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti**.
- Gli intermediari possono chiedere **informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti, esclusivamente per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento**.

A COSA SERVE LA CENTRALE DEI RISCHI

- La CR ha l'obiettivo di:
- migliorare il processo di valutazione del merito di credito; i dati della CR forniscono infatti la "**storia creditizia**" di un cliente, cioè la descrizione dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
- Essere segnalato alla CR non significa automaticamente che si sia un "cattivo pagatore", vuol dire solo che il segnalato ha, nei confronti di un intermediario, un credito o una garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi).

CRIF

- Crif è l'Ente che gestisce l'Eurisc, che rappresenta un complesso di informazioni creditizie in cui confluiscono i dati relativi alle esposizioni debitorie e dunque ai cosiddetti crediti in sofferenza di consumatori e delle imprese nei confronti delle banche o di qualsiasi altro intermediario di credito; esso **ha natura privata, a differenza della Centrale dei Rischi**, e raccoglie dagli istituti di credito i dati relativi ai finanziamenti richiesti dai consumatori e dalle imprese. Vengono inseriti sia i dati relativi ai finanziamenti con rimborso regolare sia i dati relativi ai finanziamenti con rimborso irregolare.
- Il Sistema di Informazioni Creditizie raccoglie le informazioni sui finanziamenti che gli istituti di credito hanno erogato o che sono stati richiesti da individui o aziende, permettendo loro di verificare l'affidabilità creditizia del richiedente. La banca o la finanziaria possono scoprire se la persona o azienda che ha richiesto un prestito avrà le capacità economiche per ripagarlo, se ha già dei finanziamenti in atto, se in passato ha rimborsato regolarmente un finanziamento, o se al contrario l'ha fatto in maniera irregolare.

LA VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE FINANZIARIA

- Ogni privato cittadino può rivolgersi direttamente alla Centrale Rischii gestita dalla Banca d'Italia e/o alla CRIF per verificare se è annoverato come cattivo pagatore.
- Il servizio è gratuito e permette di conoscere solo i dati registrati a proprio nome.
- Possono accedere alla Centrale Rischii e alla CRIF le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni o al loro posto i soggetti previsti dalla legge: ad esempio per i privati l'amministratore di sostegno, il tutore o un soggetto munito di delega; per le persone giuridiche quali enti, società e associazioni il legale rappresentante, il liquidatore, i membri del collegio sindacale.

Differenze C.R. e CRIF

- Per la segnalazione alla Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento;
- per quanto riguarda le Sic (CRIF) possono segnalare anche il minimo ritardo
- Occorre ribadire che queste situazioni comportano la **riduzione del cosiddetto *credit score***, e cioè dell'indice di cui tengono conto gli istituti di credito al momento di concedere un prestito personale, un mutuo o l'apertura di un conto corrente.

LE CONSEGUENZE PRATICHE DERIVANTI DALLA SEGNALAZIONE

- La semplice iscrizione in uno o più sistemi di informazioni creditizie, che avviene mediante segnalazione dell'istituto di credito erogante il finanziamento, non rimborsato secondo le dovute modalità, comporta il **rischio di futuri dinieghi di finanziamento da parte degli istituti di credito.**
- **La segnalazione come cattivo pagatore può anche influenzare altri aspetti della vita finanziaria come la possibilità di stipulare contratti di locazione, ottenere carte di credito o libretti di assegni o anche intraprendere determinate attività imprenditoriali.**

I TEMPI MASSIMI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEI DATABASE DEI SIC

- **MOROSITA' DI DUE MESI** poi sanate: l'informazione è conservata per dodici mesi dalla data di regolarizzazione;
- **MOROSITA' SUPERIORI A DUE MESI** poi sanate: sono visibili per ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione;
- **MOROSITA' MAI SANATE**: restano visibili per trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento